



DOPO DI NOI: IL TRUST PER UN FUTURO MIGLIORE

Handimatica 30 novembre 2017

di Cristina Tamba

Dottore Commercialista in Bologna

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Handimatica 30 novembre 2017

di Cristina Tamba

Dottore Commercialista in Bologna

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Elementi soggettivi ed oggettivi del trust «Dopo di Noi»

Il Disponente

Il **disponente** è colui che, con atto tra vivi o mortis causa, istituisce il trust e "trasferisce" i beni al trustee sia nel momento istitutivo sia anche successivamente durante la vita del trust. Il disponente del trust **può** essere **un familiare del disabile o un terzo.**

Il familiare disponente che vive un congiunto in difficoltà, ha la necessità di essere rassicurato che, anche dopo la propria morte o quando non potrà per altre ragioni occuparsene personalmente, sia comunque garantita al familiare una continuità di cure ed assistenza idonee alla sua migliore esistenza.

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Disponente

Il familiare disponente, una volta istituito il trust può continuare, fino a quando gli è possibile, a occuparsi in prima persona, o coadiuvando il trustee, i beni che ha deciso di vincolare in trust, ma poi quando non potrà più prendersi cura delle vicende correlate all'assistenza del familiare avrà la serenità che il trustee, sotto il controllo del guardiano, che gode della sua piena fiducia, lo sostituirà nel programma di assistenza del Soggetto debole.

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Disponente

Disponente
-Famigliare del Disabile
-Terzo
Istituisce il Trust
nomina il Trustee e ne determina il compenso
stabilisce il Programma di assistenza del disabile
nomina il Guardiano e ne determina il compenso
Trasferisce nel Trust i Beni a servizio del Programma di assistenza del Disabile
e finchè in vita e capace può continuare ad occuparsi dei Beni in Trust coadiuvando il Trustee

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Trustee

Il trustee è colui al quale è affidato il compito di dare attuazione al programma contenuto nell'atto istitutivo di trust secondo le indicazioni ivi precisate ed al tal fine è il titolare fiduciario di quanto verrà vincolato nel trust.

Nei trust per Soggetti deboli, la scelta del trustee ad opera del disponente (genitore/familiare), ricade, di norma, su coloro che, per professione, esperienza, o vicinanza alla famiglia, risultano più capaci ed idonei alla realizzazione dello scopo per il quale il trust è stato istituito, ovvero sia l'assistenza del Soggetto debole.

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Trustee

Si potrebbe prevedere che vi siano anche due trustee (**co-trustee**), uno professionale (**Trust Company**) che svolge le funzioni amministrative del trust e l'altro rappresentato da un'associazione/ente (**Associazione/ Fondazione**) che già segue istituzionalmente il disabile prestandogli assistenza e che quindi è già a conoscenza dei suoi bisogni e della sua famiglia.

L'incarico di trustee è solitamente oneroso e viene determinato, almeno inizialmente, dal disponente tenuto conto delle competenze e dei servizi prestati, nonché del valore e della tipologia dei beni amministrati.

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Trustee

Trustee e Co-Trustee
-Trust Company
- Fondazione/Associazione
Impiega i Beni in Trust per realizzare il Programma di assistenza del Disabile
i Beni in Trust sono vincolati al Programma e non sono mai aggredibili da parte dei creditori personali del Trustee, del Disponente e dei Beneficiari
il Trustee rendiconta periodicamente al Guardiano e ai Beneficiari sull'amministrazione dei beni in Trust
il Trustee può ricevere un compenso per l'incarico di cui è investito

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

I Beneficiari

I **beneficiari** sono i soggetti destinatari dei vantaggi del fondo in trust e sono normalmente distinti in:

- ❑ **Beneficiari del reddito** inteso in senso lato, comprendendosi nella definizione di reddito ogni utilità derivante dall'amministrazione dei beni in trust nel corso della sua durata
- ❑ **Beneficiari finali**, che sono coloro ai quali spetterà il fondo in trust al termine finale della durata del trust

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

I Beneficiari

Nel trust "Dopo di noi" gli **esclusivi beneficiari del reddito** sono:

➤ le persone con **disabilità grave** per i quali il trust è istituito, destinatari diretti o indiretti delle utilità e dei vantaggi provenienti dai beni del fondo in trust, siano essi rappresentati da valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) e non, tra cui in particolare le cure della persona e l'assistenza per il soddisfacimento delle esigenze del disabile.

Il Soggetto debole potrà avvantaggiarsi sia del reddito derivante dalla gestione dei beni in trust, che dell'eventuale utilizzo e godimento diretto degli stessi beni, nonché delle cure e dell'assistenza a lui riservate

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

I Beneficiari: disabilità grave

Lo stato di **disabilità grave**, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge

➤ **Legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

Art. 3 – Soggetti aventi diritto

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

I Beneficiari: disabilità grave

➤ **Legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

Art. 4 - Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'[articolo 3](#), sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

I Beneficiari

Beneficiari finali dei beni residui nel fondo in trust al termine della durata del trust, potranno essere:

➤ **i disponenti**

➤ gli altri **eventuali eredi del disponente** (genitore/familiare) - ad esempio gli **altri figli**

➤ anche **i terzi**, tra tutti si pensi alla **Associazione/Fondazione** che potrà utilizzare il fondo in trust residuo a favore di programmi istituzionali che riguardano altri disabili, senza disperdere valore, impiegandolo :

-sia a favore di nuovi trust;

-sia a favore di diversi comparti di un trust «multi-beneficiario»

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

I Beneficiari

Beneficiari
- Beneficiari di Reddito/Utilità: Disabile grave
- Beneficiari Finali/Residuo Fondo in Trust:
- Disponenti
- Eredi dei Disponenti
- Terzi tra cui Associazione/Fondazione

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Guardiano

Il **guardiano** è colui che vigila sul comportamento e sull'operato del trustee, nell'interesse dei beneficiari del trust per la realizzazione dello scopo. Il guardiano, di norma, è un soggetto eventuale, ma la Legge, al fine di poter godere delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, prevede espressamente che venga individuato per tutta la durata del trust essendo preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee.

Il guardiano è nominato dal disponente, è anch'esso titolare di poteri fiduciari e possono essergli attribuiti poteri più o meno incidenti sull'attività del trustee, quali ad esempio il potere di dare direttive o istruzioni, di dare pareri e il consenso per il compimento di certi atti.

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Guardiano

Anche la funzione di guardiano, come quella di trustee, può essere esercitata da più persone costituendo un **collegio di guardiani**, di cui **uno professionale** (fra tutti il **professionista** di fiducia della famiglia) che monitora gli aspetti finanziari e amministrativi del trust e l'altro rappresentato da **chi ha più conoscenza ed esperienza nell'assistenza del disabile** (fra tutti la stessa **Fondazione** o personale medico ad essa correlato).

L'incarico di guardiano è solitamente oneroso e viene determinato, almeno inizialmente, dal disponente tenuto conto delle competenze, nonché del valore e della tipologia dei beni facenti parte del fondo in trust

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Guardiano

Guardiano o Collegio di Guardiani
- Professionista di fiducia (fra tutti il Commercialista, l'Avvocato, il Private Banker)
- Fondazione/Associazione
Vigila sull'operato del Trustee nell'interesse dei Beneficiari per la realizzazione del Programma
il Guardiano a seconda delle volontà indicate dal Disponente, può avere diversi gradi di influenza e di controllo sull'attività del Trustee ma comunque deve sempre poter verificare l'operato del Trustee
il Guardiano potrà ricevere un compenso per l'incarico di cui è investito

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Fondo in Trust

Il **fondo in trust**: si possono conferire in trust tutte le tipologie di beni. A titolo meramente esemplificativo: beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, denaro, qualsiasi tipo di investimento finanziario, crediti, partecipazioni societarie, beni mobili di pregio e non, quadri, opere d'arte, e in genere qualunque bene, diritto, potere, facoltà o aspettativa suscettibile di valutazione economica.

I beni conferiti nel trust devono essere formalmente intestati al trustee.

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Fondo in Trust

Quanto trasferito nel trust è **vincolato allo scopo** per il quale il trust viene istituito ed in conseguenza dell'**effetto segregativo** rimane immune dalle vicende personali del trustee e del disponente, andando a formare un **patrimonio destinato**. L'effetto segregativo si estende anche ai frutti i quali verranno acquisiti dal trustee e da questo utilizzati secondo le modalità indicate nell'atto istitutivo.

Nei trust del "Dopo di noi", può essere attribuito anche ad un terzo il potere di incrementare il fondo in trust, dando così la possibilità, anche ad altri familiari o terzi (fra cui l'Associazione/Fondazione), di concorrere alla realizzazione dello scopo di tutela.

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Fondo in Trust

Fondo in Trust

Si possono conferire in Trust tutte le tipologie di beni. A titolo esemplificativo: Beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, denaro, qualsiasi investimento finanziario, partecipazioni societarie, crediti, beni mobili di pregio e non, opere d'arte, e in genere qualunque bene o diritto sugli stessi

Il Disponente o Terzi possono incrementare il Fondo in Trust

I Beni del Fondo in Trust verranno formalmente intestati al trustee

Il Fondo in Trust forma un patrimonio destinato, immune dalle vicende del Trustee - Effetto segregativo

Il Fondo in Trust è vincolato alla realizzazione del Programma

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

La Durata del Trust

La **Durata** del trust indica il periodo di efficacia del trust che è stato istituito.

Per poter godere delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, la Legge stabilisce che il **termine finale della durata del trust coincida con la data della morte della persona con disabilità grave.**

Al verificarsi del termine finale il trust termina e il trustee terrà a disposizione e/o distribuirà il fondo in trust in favore dei beneficiari finali, che potranno essere gli altri figli, le persone che si sono dedicate al familiare disabile, ma anche la stessa Fondazione.

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

La Durata del Trust

Durata del Trust
Periodo di efficacia del Trust
Termine Iniziale: data di istituzione del Trust
Termine Finale: morte del Disabile grave
Al Termine Finale il Trustee assegna ai Beneficiari Finali i Beni che residuano del Fondo in Trust

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Trust «multi-beneficiario»

Nella strutturazione di un trust “Dopo di noi”, si possono adottare dei modelli già in uso nella prassi c.d. “**multi-beneficiario**” che in certi casi meglio si adattano alle esigenze mutualistiche, per condividere soluzioni e risorse tra più soggetti. Si tratta di trust che al loro interno hanno più sottofondi (contenitori), uno per per ogni disabile, cosicché alla morte del Soggetto debole beneficiario di un sottofondo, le eventuali risorse residue vengono trattenute a favore dello stesso trust alimentando un nuovo sottofondo o sottofondi già esistenti per altri disabili beneficiari o a favore del fondo collettivo. Nei trust di questa tipologia, che si affiancano a quelli individuali e consentono economie di scala esaltando la logica mutualistica, l’Associazione potrebbe trovare una soluzione efficace.

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Trust «multi-beneficiario»

Trust "multi-beneficiario"
Trust con più "comparti" o Sotto-Fondi
Ogni Sotto-Fondo è dedicato ad un Disabile grave
Alla morte del Disabile grave il residuo del suo Sotto-Fondo viene trattenuto all'interno dello stesso Trust ed andrà ad alimentare/integrare un altro comparto che avrà come Beneficiario un altro Disabile grave
La Associazione/Fondazione potrebbe avere un ruolo determinante nella gestione dei Beni dei singoli Sott-Fondi

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Il Trust «multi-beneficiario»

Per poter andare incontro alle esigenze economiche, oltre che assistenziali, delle famiglie dei disabili, il trust «multi-beneficiario» potrebbe amministrare per conto di più beneficiari dei beni trasferiti in trust da più famiglie disponenti.

Si pensi a tutte le famiglie che singolarmente non hanno le disponibilità per garantire al disabile una casa o i mezzi per non ricorrere all'istituzionalizzazione. **Se più famiglie si uniscono in un programma in cui condividere all'interno del trust le loro disponibilità, potranno garantire ai loro familiari condizioni di vita diversamente irrealizzabili.**

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Le agevolazioni fiscali

Le **agevolazioni fiscali** del “Dopo di noi” sono contenute nella Legge all’ articolo 6, che ha introdotto alcune interessanti agevolazioni fiscali per l’ istituzione dei trust in favore delle persone disabili, al ricorrere di una serie di condizioni:

Formali: atto pubblico notarile; e

Sostanziali

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Le agevolazioni fiscali: condizioni sostanziali

- beneficiari esclusivi del trust devono essere le persone con disabilità grave
- finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave indicata nell'atto istitutivo
- identificazione chiara ed univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, nonché indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee
- descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave
- indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Le agevolazioni fiscali: condizioni sostanziali

- individuazione degli obblighi del trustee con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti
- individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust
- i beni conferiti nel trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust
- indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e destinazione del patrimonio residuo

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Le agevolazioni fiscali: imposta sulle successioni e donazioni

Avverate le condizioni di cui sopra, le agevolazioni fiscali previste dalla Legge si possono schematicamente così riassumere:

❖ **Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni** all'atto del conferimento dei beni nel trust:

- da chiunque effettuate (famigliari/terzi);
- in qualunque momento (sia nel momento dell'istituzione del trust sia nei trasferimenti successivi)
- nella retrocessione dei beni ai disponenti, in caso di premorienza del disabile
- nella devoluzione ad altri disabili o alla Fondazione/Associazione (si presume)

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Le agevolazioni fiscali: imposte ipotecaria e catastale

❖ **Imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa** all'atto del conferimento dei beni nel trust:

- da chiunque effettuate (famigliari/terzi);
- in qualunque momento (sia nel momento dell'istituzione del trust sia nei trasferimenti successivi)
- anche sugli acquisti dei beni in trust da parte del trustee (si presume)
- nella retrocessione dei beni ai disponenti, in caso di premorienza del disabile
- nella devoluzione ad altri disabili o alla Fondazione/Associazione

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Le agevolazioni fiscali

La devoluzione del patrimonio residuo a favore di terzi, sarà invece soggetta:

- ❖ all' imposta sulle successioni e donazioni in base al rapporto di parentela, affinità o coniugio intercorrente tra disponente e beneficiari finali
- ❖ alle imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Le agevolazioni fiscali: sostanziali

Imposta successioni e donazioni - Imposte ipotecarie e catastali			
Tassazione applicata al momento della dotazione del trust			
Beneficiario in vita	Beneficiari finali	Imposta	applicazione
Disabile	chiunque	Donazione e successione	misura fissa (€ 200)
Disabile	chiunque	Ipo.catastali	misura fissa (€ 200 ciascuna)
Tassazione applicata al momento della devoluzione del patrimonio residuo ai beneficiari			
Beneficiario in vita	Beneficiari finali	Imposta	applicazione
Disabile	Disponente	Donazione e successione	misura fissa (€ 200)
Disabile	Disponente	Ipo.catastali	misura fissa (€ 200 ciascuna)
Disabile	Familiari/Terzi	Donazione e successione	Aliquote di legge in base al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiari
Disabile	Familiar/Terzi	Ipo.catastali	2%+1%
Esenzione imposta di bollo			
Aliquote ridotte Imu			
Detrazione liberalità: per le Persone Fisiche detrazione dall'Irpef lorda del 30% dell'ammontare delle dotazioni al Trust, fino ad un max di € 30.000			
Detrazione liberalità: per le Persone Fisiche, società ed enti, le dotazioni in Trust sono deducibili dal reddito complessivo netto nella misura del 10% , con possibilità di computare l'eccedenza nei periodi successivi non oltre il quarto			

IL TRUST NEL DOPO DI NOI

Le agevolazioni fiscali: sostanziali

Imposta successioni e donazioni		
Tassazione applicata al momento della devoluzione del patrimonio residuo ai beneficiari diversi dal disponente		
Beneficiari	Aliquota	Franchigia
Coniuge e parenti in linea retta	4%	€ 1.000.000,00
Fratelli e sorelle	6%	€ 100.000,00
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini collaterali fino al 3° grado	6%	
Altri soggetti	8%	
La Franchigia è di € 1.500.000 per portatori di handicap a prescindere dal rapporto con il disponente		
La base imponibile si calcola sui valori nominali e/o rendite catastali		